



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

CONTRATTO

Per la consulenza e assistenza in materia di lavori e appalti pubblici

CIG B10E75BD97

FRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, con sede in Roma, Via di Santa Maria dell'Anima n. 10, cap. 00186, C.F. 80115850580, qui rappresentato dal dott. Francesco Nelli, nella sua qualità di Direttore dell'Ente (di seguito, per brevità, "CNAPPC" o "Committente")

E

L'Avv. Cancrini Arturo, nato a Roma, il 13/03/1955, con studio in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, Cap. 00187, codice fiscale CNCRTR55C13H501S, P. IVA 07128870586 (di seguito, per brevità, "Consulente"), nel seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il CNAPPC intende affidare l'incarico di consulenza e assistenza avente ad oggetto le attività meglio identificate al successivo articolo 2;
- b) All'interno della struttura del CNAPPC non sono presenti professionalità specifiche in grado di poter svolgere le attività di cui all'articolo 2;
- c) Per lo svolgimento dell'incarico, il CNAPPC procede – secondo quanto previsto dall'art 50, comma 1, lett. b del Dlgs n. 36/2023 - con affidamento diretto a seguito dell'acquisizione e valutazione di manifestazioni di interesse relative alla materia oggetto della consulenza;
- d) Le parti si danno reciproco atto che quanto stabilito dal presente contratto e



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del presente contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire;

e) Il CNAPPC ha dato comunicazione al Consulente dell'esito delle valutazioni delle manifestazioni di interesse e la conseguente aggiudicazione immediatamente efficace.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente contratto (di seguito "Incarico") ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO

La consulenza comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

o a supporto del Dipartimento Lavori Pubblici, Concorsi e ONSAI:

- aggiornamento dei bandi-tipo predisposti dal CNAPPC e adottati dalla Rete delle Professioni Tecniche in materia di procedure per concorsi di progettazione e di servizi di architettura e ingegneria, in base alle novità normative;

- analisi di taluni bandi pubblicati da pubbliche amministrazioni per concorsi e S.A.I, su segnalazione del Dipartimento;

- redazione di pareri da rendere agli Ordini provinciali e/o alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, in materia di affidamenti di servizi



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

di architettura e ingegneria (progettazione, direzione ed esecuzione di lavori pubblici);

- predisposizione di documenti a supporto di emendamenti al Codice dei contratti, alle direttive europee in materia di lavori pubblici e alle Linee Guida ANAC;

- realizzazione di monografie in tema di lavori pubblici su richiesta del Responsabile del Dipartimento.

o a supporto della Direzione e Segreteria Generale:

- attività di supporto al RUP per espletamento di procedure bandite dal CNAPPC per acquisizione di servizi, forniture e lavori, con particolare riferimento a:

- predisposizione avvisi, disciplinari, capitolati tecnici, ecc.;

- assistenza alla pubblicazione su piattaforma informatica;

- assistenza per tutte le forme di pubblicizzazione;

- predisposizione di FAQ;

- assistenza in tutte le fasi di aggiudicazione;

- assistenza nel conferimento dell'incarico e nella predisposizione e sottoscrizione del contratto;

- predisposizione di documentazione tipo (moduli, modelli, bandi, ecc.) per lo svolgimento di gare promosse dal CNAPPC.

ARTICOLO 2 bis

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Nell'espletamento della prestazione dovuta ai sensi del presente Incarico, il Consulente è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni,



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nell'Incarico stesso e nei documenti indicati al successivo articolo 21 (Documenti facenti parte dell'Incarico), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il Consulente dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato articolo 21 si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per consulenze e prestazioni professionali" disponibili sul sito www.awn.it. Si precisa che saranno applicate le sole condizioni generali effettivamente riferibili alla natura del contratto.

3. Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti espressamente previsto a norma di quanto sopra, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Consulente si impegna ad assicurare adeguata disponibilità al fine di garantire la buona esecuzione dell'Incarico, aderendo alle richieste che saranno avanzate dal CNAPPC.

2. Il Consulente si impegna a prestare la Sua opera professionale presso la sede istituzionale del CNAPPC e/o nel luogo che ritiene più opportuno; nei tempi e nei modi indicati dal CNAPPC, in base alle scelte organizzative ed operative che il Consulente ritiene opportuno adottare, con piena autonomia e responsabilità personale e senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito delle esigenze che



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

verranno rappresentate dal CNAPPC.

3. Il Consulente dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Incarico in conformità alle prescrizioni riportate nell'Incarico medesimo e nei relativi allegati e in osservanza della normativa vigente al momento di esecuzione della prestazione, coordinandosi per lo svolgimento della propria attività con il Presidente, Consigliere Responsabile del Dipartimento, il Direttore e il personale preposto.

4. Il Consulente anche successivamente al termine dell'Incarico, su richiesta del CNAPPC, sarà tenuto a fornire indicazioni e/o chiarimenti sulle attività compiute e sulla documentazione prodotta nell'espletamento dell'Incarico.

5. Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa del Consulente.

6. Il Consulente dichiara, in merito ai requisiti reddituali previsti dalla L. 92/2012, che l'importo previsto per tale collaborazione non costituisce più dell'80% dei propri compensi. Inoltre il Consulente, ai fini dell'effettuazione della prestazione oggetto del contratto, non disporrà di una postazione fissa di lavoro, in uso esclusivo e non esclusivo, all'interno del CNAPPC né si avvarrà di strumenti informatici e macchinari presenti presso il CNAPPC. L'Incarico si configura come rapporto di prestazione professionale ai sensi dell'art 53, comma 1 del DPR n. 917/1986 e s.m.i., la sua natura è esclusivamente professionale e non costituisce rapporto di impiego ad alcun effetto, essendo escluso ogni vincolo di dipendenza dal CNAPPC.

7. Il Consulente non può cedere e/o affidare a terzi l'esecuzione, anche parziale, dell'incarico di consulenza. Ferma restando la natura personale della prestazione



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

professionale affidata nell'esecuzione dell'incarico oggetto del Contratto, il professionista potrà avvalersi, previa autorizzazione del CNAPPC, di collaboratori e/o dipendenti. Resta inteso che il Consulente è e rimane responsabile di tutti gli atti posti in essere da parte dei collaboratori e/o dipendenti, impegnandosi a tenere indenne e manlevato il CNAPPC da qualsiasi danno, debito o passività, anche potenziale, al riguardo.

8. Nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, potrà essere richiesta al Consulente la presenza a riunioni e/o eventi presso sedi diverse da quella del CNAPPC.

ARTICOLO 3 bis

RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE

Il Consulente è totalmente responsabile in via diretta della regolare esecuzione delle prestazioni del presente Incarico.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo, forfettario ed onnicomprensivo, per lo svolgimento di tutte le attività di consulenza e assistenza, come meglio specificate al precedente art. 2, ammonta a € 34.000,00 (trentaquattromila/00) comprensivo di IVA e oneri previdenziali di legge.

2. Le eventuali spese di trasferta (a titolo esemplificativo e non esaustivo per viaggio, vitto e alloggio) per la presenza a riunioni e/o eventi come previsto dal comma 7 dell'art 3 del presente Contratto, preventivamente concordate e/o autorizzate dal CNAPPC, potranno essere rimborsate e liquidate su presentazione di fattura comprensiva di IVA, oneri previdenziali di legge e al



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

netto della ritenuta d'acconto, con allegati giustificativi di spesa.

ART 4 BIS

MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – VARIAZIONI AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall'Art 120 del Dlgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art 120 del Dlgs n. 36/2023, comma 1, lett. a) il CNAPPC unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, fino al 20% dell'importo del Contratto. Il Consulente presta sin d'ora il proprio consenso ad eseguire le ulteriori prestazioni derivanti da tale modifica, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti contrattualmente.

3. Le modifiche, che possono comportare l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di entrambe le parti di apposito atto aggiuntivo al Contratto.

ARTICOLO 5

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo 5 è da intendersi fisso ed invariabile.

2. Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ.

ARTICOLO 6

DURATA

L'incarico oggetto del presente contratto ha durata di mesi 12 con decorrenza



CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

dalla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 7

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di fattura, comprensivi di IVA e oneri previdenziali e saranno liquidati entro trenta giorni dalla data della fattura.

2. Il Consulente si impegna in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che il CNAPPCC ha adottato.

3. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.).

4. Sulle fatture dovranno essere indicati il riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG), la ragione o denominazione sociale esatta del Consulente, il suo Codice fiscale/Partita IVA, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione ed, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario.

5. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Contratto è quello indicato in epigrafe.

6. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, il Consulente deve comunicare al CNAPPCC almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prestazioni, mediante la sottoscrizione del documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – il CNAPPC procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

7. I pagamenti saranno, pertanto, effettuati dal CNAPPC, a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza del CNAPPC da ogni responsabilità conseguente.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).

9. È obbligo del Consulente comunicare tempestivamente per iscritto al CNAPPC, e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.

10. Il Consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 8

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente Incarico possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione"), nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al CNAPPC.



CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

ARTICOLO 9

CAUZIONE DEFINITIVA

Non è richiesta la cauzione definitiva.

ARTICOLO 10

GARANZIA E MANLEVA - ASSICURAZIONE

1. Il Consulente si impegna a garantire la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nell'Incarico e a tenere il CNAPPC sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall'esecuzione dell'Incarico, salvo che il fatto contestato non sia imputabile a dolo o colpa grave del CNAPPC.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 2012, il Consulente dovrà comunicare gli estremi di idonea polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a copertura della responsabilità civile professionale.

ARTICOLO 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il CNAPPC si impegna a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Incarico, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 (General Data Protection Regulation), di seguito "GDPR", si rende noto che:



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

a) Titolare del trattamento è il CNAPPC, con sede in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 10, contattabile per l'esercizio dei diritti previsti nel GDPR o per ulteriori esigenze legate al trattamento dei dati personali, all'indirizzo privacy@cnappc.it;

b) Il CNAPPC ha nominato un Data Protection Officer (DPO) contattabile all'indirizzo dpo@cnappc.it;

c) I dati saranno trattati nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 3 anni dalla data di cessazione del rapporto;

d) I dati saranno trattati generalmente presso gli uffici dal personale del CNAPPC istruito e formato alla tutela della sicurezza e riservatezza dei dati e che opera in qualità di soggetti autorizzati al trattamento (designati), inoltre, non saranno comunicati a terzi, salvo che tale operazione sia necessaria per adempiere a disposizioni normative in materia;

e) Solo in caso di necessità, inoltre, i dati personali potrebbero essere trattati per far valere o difendere un diritto del titolare nelle sedi competenti;

f) La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) ed f);

g) I diritti riconosciuti dal GDPR, tra i quali il diritto di accedere ai dati; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ove ne ricorrano le condizioni, possono essere esercitati rivolgendosi al CNAPPC, Via Santa Maria dell'Anima n. 10 – 00186 Roma,



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ovvero al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) ai recapiti sopra indicati;

h) L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

ARTICOLO 12

RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Il Consulente si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Incarico, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del CNAPPC, che vengano messe a disposizione o di cui venga comunque a conoscenza in occasione dell'Incarico.

2. Il presente obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato anche successivamente alla scadenza dell'Incarico, fino a due anni da tale data.

3. Il Consulente si impegna, altresì, a tenere indenne il CNAPPC da qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla violazione degli obblighi di riservatezza.

4. Non sono autorizzate pubblicazioni riguardanti le attività compiute nel corso dell'Incarico, i cui diritti sono riservati al CNAPPC.

5. Gli elaborati oggetto dell'Incarico saranno e resteranno di assoluta proprietà del CNAPPC, che ne avrà piena libertà d'uso nell'ambito delle attività istituzionali.

ARTICOLO 13

AUTORIZZAZIONI



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

1. Il Consulente dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Incarico e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'Incarico, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.

2. Il Consulente darà immediata comunicazione al CNAPPC di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, dell'Incarico, anche per cause ad esso non imputabili.

3. In tal caso, il CNAPPC avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Incarico, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 14

CONFLITTO D'INTERESSI

1. Il Consulente garantisce l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia modo allo svolgimento del presente Incarico come da dichiarazione allegata al presente Contratto e costituente parte integrante del medesimo.

2. Il Consulente si impegna, inoltre, ove dovessero insorgere nelle more dell'esecuzione del presente Incarico impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al CNAPPC e ad attenersi alle istruzioni che in tal caso verranno dettate da quest'ultima. Il CNAPPC si riserva, in ogni caso, di valutare la sussistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, ai fini



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

della revoca immediata del presente Incarico.

ARTICOLO 15

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto l'Incarico ha ad oggetto la prestazione di servizi di natura intellettuale. Per tale motivo, non sussistendo rischi da interferenza, non si è provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

ARTICOLO 16

SICUREZZA INFORMATICA

1. Il Consulente garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Incarico, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione professionale fornita.

2. In caso di inadempimento parziale o integrale, il CNAPPC avrà la facoltà di risolvere il presente Incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La risoluzione dell'Incarico è disciplinata, oltre che dal presente articolo, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 13 delle CGC in quanto compatibile con la normativa applicabile al presente Incarico.



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

Fermo quanto precede, l'Incarico si intenderà risolto di diritto al verificarsi anche di una sola tra le seguenti ipotesi:

a) in caso di mancato o inesatto adempimento, da parte del Consulente, di uno degli obblighi previsti agli articoli 3 (Modalità di svolgimento dell'Incarico), 8 (Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari), 10 (Garanzia e manleva - Assicurazione), 13 (Autorizzazioni), 14 (Conflitto di interessi), 16 (Sicurezza Informatica);

b) in caso di pronuncia e/o emissione, nei confronti del Consulente, di sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023.

2. In tutti i casi sopra elencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il CNAPPC dichiara, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

3. Resta comunque salva la facoltà del CNAPPC di promuovere azione per l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 18

RECESSO

1. Il CNAPPC si riserva la facoltà di recedere dall'Incarico in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione, senza altro onere che il solo pagamento delle prestazioni già rese e delle spese effettivamente sostenute dal Consulente in esecuzione dell'Incarico e debitamente documentate, senza alcun compenso, risarcimento o indennizzo, a qualsiasi titolo, per le attività non eseguite.

2. In tal caso, il recesso sarà notificato tramite comunicazione recettizia; a partire



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il Consulente sarà tenuto a cessare l'esecuzione dell'Incarico, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNAPPC, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni fino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 19

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Consulente dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, cap. 00187, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di competenza.

Il Consulente dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, cap. 00187, email: studio@cancriniepartners.it, pec: arturo.cancrini@avvocato.pe.it.

2. Non saranno opponibili al CNAPPC eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio del CNAPPC medesima.

3. Il CNAPPC dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Via di Santa Maria dell'Anima n. 10 (c.a.p. 00186), la Partita I.V.A. n. 02125321006 e il Codice Fiscale n. 80115850580, email: direzione@cnappc.it, pec: commissione.cnappc@archiworldpec.it.

ARTICOLO 20

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1.L'Incarico è regolato dalla legge italiana.

2.Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'Incarico sarà di competenza esclusiva del



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Foro di Roma.

3. In caso di contrasto tra quanto previsto in altri documenti con quanto previsto nel presente Incarico, le previsioni di quest'ultimo prevarranno.

ARTICOLO 21

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Incarico i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto il Consulente ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'Incarico:

a) Il presente Incarico;

b) Le "Condizioni Generali di Contratto per consulenze e prestazioni professionali" disponibili sul sito www.awn.it;

c) La Dichiarazione del Consulente rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n.1);

d) La Dichiarazione del Consulente attestante l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia modo allo svolgimento del presente Incarico (Allegato n. 2).

Il presente Incarico consta di n. 18 pagine.

Il Consulente prende atto - apponendo a tal fine al presente Accordo una seconda firma digitale - che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel presente Incarico e negli



CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal Consulente medesimo.

Allegato n. 1

Dichiarazione del Consulente rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Contratto stipulato con Avv. Cancrini Arturo per la consulenza e assistenza in materia di lavori e appalti pubblici

CIG: B10E75BD97

DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C.C.

Il sottoscritto Avv. Cancrini Arturo, nato a Roma, il 13/03/1955, con studio in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, Cap. 00187, codice fiscale

CNCRTR55C13H501S, P. IVA 07128870586

DICHIARA

di avere letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, con la seguente sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie" e precisamente:

a) nel **Contratto** sottoscritto in data odierna:

- (i) Articolo 3 (Modalità di svolgimento dell'incarico);
- (ii) Articolo 3 bis (Responsabilità del Consulente)
- (iii) Articolo 4 (Corrispettivi);
- (iv) Articolo 5 (Invariabilità dei prezzi);
- (v) Art. 7 (Pagamenti, Regolarità contributiva, Tracciabilità dei flussi finanziari);
- (vi) Articolo 8 (Cessione dei crediti);
- (vii) Articolo 10 (Garanzia e manleva – Assicurazione);

(viii) Articolo 12 (Riservatezza e proprietà degli elaborati);

(ix) Articolo 13 (Autorizzazioni);

(x) Articolo 14 (Conflitto di interessi);

(xi) Articolo 15 (Sicurezza nei luoghi di lavoro);

(xii) Articolo 17 (Clausola risolutiva espressa);

(xiii) Articolo 18 (Recesso);

(xiv) Articolo 20 co. 2 (Foro competente);

(xv) Articolo 21 (Documenti facenti parte del contratto).

b) nelle **Condizioni Generali** di Contratto di cui all'art. 15 del Contratto:

(i) Articolo 2 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi di riservatezza);

(ii) Articolo 6 (Danni, Responsabilità Civile e Polizza assicurativa);

(iii) Articolo 7 (Garanzia definitiva);

(iv) Articolo 8 (Recesso dal contratto);

(v) Articolo 9 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito);

(vi) Articolo 10 (Modifiche del contratto);

(vii) Articolo 12 (Trattamento dei dati personali);

(viii) Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa - Risoluzione);

(ix) Articolo 14 (Controversie e foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Consulente

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE A INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSI

Il sottoscritto Avv. Cancrini Arturo, nato a Roma, il 13/03/1955, codice fiscale CNCRTR55C13H501S, P. IVA 07128870586, con studio in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, Cap. 00187, con riferimento alla normativa disciplinante le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il CNAPPC;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse del CNAPPC;

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, quando ritiene sussistere un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti al suo profilo e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e si impegna ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal CNAPPC;
- a non usare a fini privati le informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti, e inoltre a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del CNAPPC.